

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



ICI: motivazione e allegati nell'avviso di accertamento

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27795/2020 ha ribadito che è legittimo l'avviso di accertamento Ici relativo a un'area fabbricabile quando, in relazione al valore della stessa, si rinvia alla delibera di approvazione dei valori in comune commercio delle aree e a una relazione tecnica ricognitiva della detta deliberazione, senza allegare gli atti richiamati.

Anche a fronte dell'inosservanza del termine di costituzione previsto dall'articolo 23 del Dlgs 546/1992, permane il diritto della parte resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti.

La vicenda trae origine dagli avvisi di accertamento notificati ad un'azienda proprietaria di un terreno edificabile. Nella fattispecie la Società aveva versato l'Imposta attribuendo al terreno un valore inferiore a quello stabilito dal Comune. L'Ente, negli atti di accertamento, ha evidenziato l'infedeltà del valore utilizzato dal contribuente, determinando il maggior valore dell'area per relationem alla detta determinazione *“come si evince dalla relazione tecnica parte integrante del presente avviso”* senza allegare né la stessa determinazione né la relazione tecnica.

I Giudici della commissione Regionale hanno dato ragione al contribuente ritenendo gli atti insufficientemente motivati in quanto avrebbero dovuto, quanto meno, riportare i contenuti essenziali della determinazione commissariale e della relazione tecnica richiamate. Oltre a ciò i Giudici avevano ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dall'Ente in primo grado in quanto la costituzione in giudizio era avvenuta tardivamente.

I Giudici della Suprema Corte hanno innanzitutto ribadito che in relazione all'obbligo di allegazione degli atti richiamati, sono esclusi gli atti a contenuto normativo, giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione ai quali la Corte ha equiparato le deliberazioni di determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili.

La Cassazione ha inoltre precisato che *“ le determinazioni assunte dal commissario straordinario sono assolutamente equiparabili alle delibere comunali in materia”*, ha ribadito che queste ultime *“quali atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all'obbligo di allegazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell'atto (...), ne consegue che la Ctr ha errato in parte qua nel ritenere che la determina commissariale, sulla cui base era stato emesso l'atto impugnato, avesse natura di atto non conoscibile dal destinatario contribuente”*. Per quanto invece concerne la mancanza della relazione tecnica richiamata negli avvisi, la Corte ha affermato che: *“trattandosi di atto meramente riproduttivo della suddetta Determina, risultava irrilevante, ai fini della tutela del contribuente, la sua mancata allegazione o riproduzione nell'atto impositivo”*.

Infine, in merito alla tardiva costituzione in giudizio da parte dell'Ente in primo grado la Cassazione ha ribadito il principio già affermato in precedenti sentenze: *“come già affermato da questa Corte (...), nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'articolo 23 del Dlgs 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli articoli 24 e 32 del detto decreto”*.

[Corte di Cassazione, ordinanza n.27795/2020](#)



IMU: dichiarazione immobili merce

La Ctp Milano, con la sentenza n. 2407/2020, recepisce il dettato della Cassazione (sentenza n. 21465/2020) affermando che ai fini dell'esenzione degli immobili merce fino al 31.12.2019 è obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu.

L'articolo 2, comma 5-bis, Dl n. 102/2013, stabilisce che, a pena di decadenza, le esenzioni Imu sono condizionate alla presentazione della dichiarazione. Tra le fattispecie di esonero citate nel suddetto articolo vi sono gli immobili merce. L'omessa presentazione della dichiarazione, come detto, viene sanzionata con la decadenza, il che comporta l'inapplicabilità dell'esenzione anche in presenza dei requisiti e l'impossibilità di rimediare all'omissione mediante la disciplina del

ravvedimento, dato atto che un termine decadenziale, per sua natura, non è suscettibile di sanatorie postume.

I Giudici milanesi hanno aderito ai dettami della Cassazione rilevando come gli effetti della sentenza 21465/2020 valgano sino alla fine del 2019. E' vero infatti che con la nuova Imu, attuata con la legge n. 160/2019, è disposto che sino al 31 dicembre 2021 sugli immobili merce trova applicazione l'aliquota base dell'1 per mille che può essere incrementata fino al 2,5 per mille mentre a decorrere dal primo gennaio 2022, le unità in questione diventano totalmente esenti da imposta. A ciò si aggiunge che, per gli immobili merce come per altre fattispecie, ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 160, i contribuenti devono attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti di legge con riguardo a talune ipotesi agevolative, tassativamente indicate. Dal 2021, la mancata presentazione della denuncia non è corredata da alcuna sanzione di decadenza.

Il Mef in relazione alla nuova Imu, a Telefisco 2020, ha affermato che non esistono ipotesi in cui l'adempimento dichiarativo si pone come requisito costitutivo dell'agevolazione.

Ctp Milano, sentenza n.2407/2020



IMU: l'annullamento di matrimonio ha effetti retroattivi

L'agevolazione Imu prevista dall'art. 13, comma 2 del Dl 201/2011 consistente nel fatto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile non trova applicazione se il matrimonio di due coniugi viene annullato dal Tribunale ecclesiastico. Questa la sentenza della Ctp Reggio Emilia n.220/2020.

La vicenda trae origine dalla dimora di due coniugi che vivevano separati di fatto in attesa di sentenza ecclesiastica di scioglimento del matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota Romana.

Il Comune aveva notificato ad uno dei due coniugi degli avvisi di accertamento Imu per insufficiente versamento adducendo a motivazione il fatto che nella denuncia Imu presentata dal contribuente per l'anno 2014 (e mai modificata) era stato dichiarato infedelmente che il fabbricato ove risiedeva era da qualificare abitazione principale ai fini Imu. Per il Comune la

coniuge, non risultava legalmente separata e risiedeva in un fabbricato diverso; aveva già usufruito, per quest'ultimo fabbricato, dell'agevolazione per l'abitazione principale.

Nel ricorso il contribuente ha evidenziato come l'Ente non abbia preso in considerazione la particolarità della fattispecie, caratterizzata dal fatto che i coniugi, seppur ancora legalmente congiunti, hanno fissato la propria dimora abituale in due immobili diversi e in maniera del tutto autonoma, uno dall'altra, senza avere rapporti di tipo "familiare". C'è da rilevare poi che i due coniugi erano in attesa della sentenza ecclesiastica di dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, celebrato in data 8 giugno 1996, i cui effetti si sarebbero riverberati, inevitabilmente, anche, in sede civile. La sentenza di nullità del matrimonio si è materializzata, per il diritto canonico, il sacramento matrimoniale non è mai stato (validamente) celebrato e i due celebranti non sono mai stati uniti nel vincolo matrimoniale, ma, in conseguenza della deliberazione della Corte d'Appello, trascritta nei registri dello stato civile nel gennaio 2020, "anche" per la Repubblica Italiana, il matrimonio del ricorrente è, "nullo", non essendo mai stato validamente celebrato.

Ai fini Imu, quindi, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, il richiamato articolo 13, comma 2, Dl 201/2011, non essendo in realtà mai esistito un "*nucleo familiare*" quale risultante di un matrimonio concordatario e, dunque, il ricorrente aveva pieno diritto a usufruire dell'agevolazione per abitazione principale.

Ctp Reggio-Emilia, sentenza n.220/2020



TARSU: il gestore del parcheggio è il soggetto passivo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29020/2020, in riferimento al pagamento della Tarsu per un'area di sosta con parcometro, ha individuato nel gestore il soggetto passivo.

Partendo dal presupposto della Tarsu, il possesso o la detenzione di locali a qualsiasi uso destinati e suscettibili alla produzione di rifiuti, i Giudici hanno stabilito che il presupposto impositivo può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune per la gestione di un'area di sosta con parcometro. Ne consegue quindi che il mero fatto oggettivo dell'occupazione giustifica il versamento della Tassa.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato alla società che aveva in gestione un'area urbana adibita a parcheggio a pagamento con parcometro e delimitazione delle aree di

sosta. A motivazione dell'atto, l'Ente specificava come l'occupazione di suolo pubblico integrava di per sé solo il presupposto impositivo della tassa. Il gestore invece affermava che l'area non era idonea alla produzione di rifiuti e la gestione del parcheggio a pagamento non determinava l'occupazione dell'area in maniera esclusiva.

Il ricorso e l'appello presentati in primo e secondo grado hanno dato ragione alla Società poiché, per i giudici, il servizio svolto per conto del Comune non determinava alcuna occupazione di suolo pubblico, né d'altro canto portava alla produzione di rifiuti.

La Suprema Corte è di parere opposto, e puntualizza come i giudici di primo grado non abbiano seguito l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che ha più volte ribadito come il presupposto impositivo della Tarsu sia determinato *“dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti”*. A nulla rileva invece il titolo in base al quale l'area è occupata, e per quanto concerne la produzione di rifiuti, la Cassazione ha ribadito che, in maniera presuntiva, le aree di parcheggio sono in grado di generare rifiuti in quanto aree comunque frequentate da persone.

Corte di Cassazione, ordinanza n.29020/2020

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Legge di bilancio 2021: le novità IMU

Rispetto allo scorso anno, quando la legge di bilancio riformò integralmente la disciplina IMU (art. 1 c. 738-783 della L. 160/19), quest'anno gli interventi riguardanti l'imposta municipale sono certamente di portata più contenuta; nella Legge di bilancio per il 2021 non mancano comunque alcune previsioni che incidono in maniera non trascurabile sull'articolazione dei tributi locali.

Esenzioni Covid

Il primo intervento da segnalare riguarda l'estensione al 2021 di alcune ipotesi di esonero per i soggetti che più hanno subito gli effetti delle serrate dovute alle misure di contenimento imposte per fronteggiare l'epidemia Covid19.

Si tratta, nella sostanza, delle disposizioni già contenute nel decreto rilancio (DL 34/20) e nel decreto agosto (DL 104/20), rispettivamente per quanto riguarda l'acconto ed il saldo 2020, riguardanti il settore turistico e quello dell'intrattenimento.

Al contrario, non sono state riproposte (almeno al momento) le esenzioni previste a favore delle attività commerciali, contenute nei decreti ristori in relazione al saldo 2020.



In particolare, ai sensi del c. 599 dell'art. 1 della L. 178/20, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Pensionati esteri

La seconda ipotesi da segnalare è relativa alla introduzione di una forma di agevolazione per i pensionati residenti all'estero.

Forse si potrebbe parlare di "reintroduzione", visto che una previsione analoga esisteva anche precedentemente alla riforma IMU entrata in vigore lo scorso anno, anche se la disposizione vigente sino al 2018 si sostanziava in una assimilazione all'abitazione principale, non in una riduzione dell'imponibile, come invece accade dal 2021.

Il comma 48 dell'art. 1 della L. 178/20 prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta alla metà; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per tale immobile è altresì prevista la riduzione anche della tassa sui rifiuti, avente natura di tributo o la tariffa, la quale risulta dovuta in misura ridotta di due terzi.

Letteralmente la disposizione richiamata recita:

"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta

municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”

La formulazione è molto diversa rispetto alla precedente analogo agevolazione (contenuta nell'art. 13 c. 2 del DL 201/11, modificato dall'art. 9-bis del DL 47/14) che recitava come di seguito:

“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Rispetto alla precedente disposizione, come detto, opera una riduzione dell'imponibile alla metà e non un'assimilazione all'abitazione principale; la prima conseguenza è che dal 2021 risulterebbero agevolabili anche i fabbricati “di lusso” ossia quelli censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sfruttando quanto al tempo venne affermato, tramite la risoluzione 6/DF del 26 giugno 2015, va osservato che la lettera della norma richiede esclusivamente che il soggetto sia iscritto all'AIRE, non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE.

Anche sotto il profilo del pensionamento, la presente disposizione pare certamente più permissiva:

- in passato era richiesto che i contribuenti fossero *“già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”*. Pertanto, se il Paese estero che erogava la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, era anche il Paese di residenza del soggetto, poteva applicarsi il beneficio. Al contrario, nessun beneficio spettava se il pensionato risiedeva in un Paese estero diverso da quello che erogava la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepiva una pensione italo-svizzera e risiedeva in Francia). Sul punto si veda la richiamata risoluzione 6/DF/15.

- Oggi è semplicemente chiesto che i contribuenti *“siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”*.

Sempre nella risoluzione 6/DF/15 il Ministero affermava che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni il Comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, rispettando i limiti di legge.

In conformità con quanto in passato affermato nella risoluzione 10/DF del 5 novembre 2015, qualora il contribuente possieda sul territorio italiano più immobili, egli potrà scegliere su quale beneficiare dell’agevolazione in commento. L’applicazione di tale riduzione deve essere comunicata al Comune di ubicazione dell’immobile tramite la presentazione della dichiarazione IMU.

Immobili inagibili

La legge di bilancio 2021 prevede inoltre una disposizione finalizzata ad agevolare taluni immobili interessati in passato da calamità naturali.

Il c. 1116 stabilisce infatti che per i taluni comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna l’esenzione IMU prevista dall’art. 8 c. 3 secondo periodo del DL 74/12 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’individuazione di tali comuni è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- per le regioni Lombardia e Veneto si deve far riferimento all’articolo 1, comma 1, del DL 74/12 e all’articolo 67-septies del DL 83/12, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati;
- per la regione Emilia Romagna occorre far riferimento all’articolo 15, comma 6, del DL 162/19.

Notizie Flash

le ultime novità in materia di Tributi

a cura di Massimiliano Franchin

TARI: il caos dei rifiuti assimilati

Chi si aspettava la proroga per le novità del Dlgs 116/2020 in tema di assimilazione dei rifiuti agli urbani, è rimasto deluso. Dal 1° gennaio 2021 sono efficaci le norme relative all'abrogazione della possibilità per i Comuni di disporre, per via regolamentare, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, alla fuoriuscita dal perimetro dell'assoggettamento alla tassa rifiuti delle attività agricole, anche per connessione, all'incertezza circa il regime da applicare alle industrie, ed infine, alla possibilità comunque riconosciuta a tutte le utenze non domestiche di uscire dal perimetro del pubblico servizio.

L'art. 198, comma 2-bis del Dlgs n. 116 prevede che le *“utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”*. Questo lascerebbe presupporre che le utenze saranno comunque tenute al pagamento della quota fissa della Tariffa, ma l'impatto del disposto sul regime di determinazione delle tariffe è quantomeno importante. E' evidente infatti che se l'uscita dal servizio pubblico di numerose utenze (e quindi minor introito) avvenisse dopo l'approvazione delle tariffe per l'anno, sarà praticamente impossibile coprire tutti i costi fotografati nel Pef. Alcune regioni, in testa l'Emilia-Romagna, hanno regolamentato soprattutto l'aspetto dichiarativo fissando le date di presentazione della dichiarazione e la presentazione della documentazione idonea ad evidenziare i quantitativi presunti e l'esistenza di un accordo contrattuale per lo smaltimento. C'è necessità di chiarire diversi aspetti che necessariamente devono trovare un accordo tra le disposizioni contenute nel Dlgs 116/2020 e la normativa speciale Tari (legge 147/2013). I chiarimenti dovrebbero altresì arrivare entro il 31 gennaio, termine ultimo per approvare i bilanci di previsione, ed entro tale data occorrerà approvare le aliquote, tariffe e le modifiche regolamentari. Bisognerà infatti intervenire sulle norme regolamentari, che recependo il comma 649 della legge 147/2013, hanno disciplinato le riduzioni per chi *“avvia al riciclo”* rifiuti speciali assimilati, che non esistono più. Viste le nuove

disposizioni si dovrebbero ora prevedere riduzioni per le frazioni di “rifiuti urbani” prodotti dalle imprese che sono “avviati al recupero” privatamente, perché la fuoriuscita dal servizio comporta l'impossibilità di conferire anche una sola frazione di rifiuto urbano al servizio pubblico, quando invece, quasi sicuramente vi saranno imprese che in parte si appoggeranno ancora al pubblico.

Nuova “local tax”

Con la Legge di bilancio 2021 entra in vigore la local tax, il canone unico che a partire dal 1° gennaio 2021 punta a sostituire ed accorpare, tra le altre, la Tosap, Cosap così come la tassa sulla pubblicità.

Un primo tentativo di unificazione delle tassazioni previste per la pubblicità e occupazione suolo pubblico era stato operato dall’art.11 del D.Lgs.23/2011, con l’introduzione della cosiddetta “IMUS” (imposta municipale secondaria): le proroghe operate alla prima applicazione (prevista inizialmente a decorrere dal 01/01/2012) prima al 2015 e poi al 2016 hanno portato alla abrogazione finale, ad opera dell’art.1, comma 25, della Legge 208/2015.

Ora la Local Tax è disciplinata dall’articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020/2022), e sostituisce:

- La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA);
- Il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- Il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D.Lgs.30 Aprile 1992, n.285), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e della provincia (Canone Mercatale).

I presupposti impositivi per l’applicazione della nuova tassazione sono quindi:

- l’occupazione (anche abusiva) delle aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- La diffusione di messaggi pubblicitari (anche abusiva), sia essa operata mediante impianti insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, ovvero all’esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

La norma di riferimento prevede l’esclusione dell’applicazione del canone per l’occupazione del suolo qualora operi già l’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari: gli Enti Locali sono tenuti a disciplinare la nuova imposta tramite Regolamento, con il quale si

possono stabilire sia le modalità di dichiarazione per particolari fattispecie impositive, sia ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle già previste per Legge.

Proroga esenzione Tosap e Cosap 2021

Proroga esenzione Tosap e Cosap dal 1° gennaio e fino alla fine di marzo 2021: la novità è parte delle modifiche al decreto Ristori apportate durante l'iter di conversione in legge.

L'emendamento, approvato in Commissione Finanze e Bilancio del Senato, estende per alcune tipologie di attività la durata dell'esenzione dal pagamento della tassa di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone per l'occupazione delle aree destinate allo svolgimento di mercati. Sono gli esercizi della ristorazione quelli per i quali la legge di conversione del decreto Ristori prevede la nuova esenzione dal pagamento della Tosap e Cosap.

Nel dettaglio, avranno diritto all'esenzione:

- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- gli esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esonero fino a marzo 2021 dal pagamento delle tasse di occupazione si applicherà anche agli **ambulanti** (titolari di concessioni o autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio).

Sempre per il periodo 1° gennaio-31 marzo, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento potranno essere presentate in via telematica, allegando la sola planimetria e senza dover versare l'imposta di bollo.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.